

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LETTERE DELLA MEMORIA 2024" A CURA DI ALCUNE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA DEL SETTORE BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE DEL COMUNE DI BOLOGNA

In attuazione della determinazione dirigenziale P.G. n. _____/2024

TRA

Il Comune di Bologna - Settore Biblioteche e Welfare Culturale, (di seguito indicato come "Settore Biblioteche") C.F./P.IVA 01232710374, Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna, rappresentato dalla Direttrice dott.ssa Veronica Ceruti che agisce in base all'incarico conferitole con Atto del Sindaco P.G. n. 38047/2024

E

COOP ALLEANZA 3.0 S.C. (di seguito indicata anche come "Sponsor"), con sede legale in Villanova di Castenaso (BO) – Via Villanova, 29/7 CAP 40055, C.F./P.IVA 03503411203 e legalmente rappresentata dal dott.ssa Alice Podeschi in qualità di procuratrice

premessi che:

- le azioni del Settore biblioteche e welfare culturale intendono garantire equità, omogeneità e universalità nell'accesso alla cultura, anche per promuovere il benessere dei cittadini e una piena partecipazione alla vita pubblica e delle comunità;
- che Coop Alleanza 3.0. s.c. ha espresso l'intendimento di sostenere l'attività di cui al presente contratto mediante sponsorizzazione tecnica;
- che risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con il suindicato soggetto, sulla scorta di quanto previsto dalle norme vigenti ed in particolare art. 43 della legge n. 449/1997, dall'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, e del Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione tecnica da parte di Coop Alleanza 3.0 s.c. dell'iniziativa "*Lettere della Memoria 2024*", promossa dal Settore Biblioteche e pensata in occasione del Giorno della memoria anno 2024 per promuovere nella comunità un'opportunità di pensiero e riflessione sulla Shoah. L'iniziativa coinvolge diverse biblioteche del Comune di Bologna in collaborazione con le scuole del territorio.

Art. 2 - Obblighi di Coop Alleanza 3.0 s.c.

Lo Sponsor si impegna a consegnare al promotore € 1.220,00 sotto forma di buoni spesa, quali documenti di legittimazione, sostitutivi del denaro (Fuori Campo di applicazione Iva ai sensi dell'art. 2 comma III DPR 633/1972), spendibili per la fornitura di libri presso i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 s.c..

Il Settore Biblioteche emetterà fattura elettronica relativa alla sponsorizzazione tecnica per € 1.000,00 oltre IVA al 22% e contestualmente Coop Alleanza 3.0 s.c. emetterà fattura elettronica relativa alla consegna dei buoni per € 1.220,00 oneri fiscali inclusi.

Lo Sponsor mette a disposizione del Settore Biblioteche adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale e dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Settore, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, Coop Alleanza 3.0 s.c. dichiara di manlevare il Settore Biblioteche da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Art. 3 - Obblighi del Settore Biblioteche

A fronte della suddetta sponsorizzazione il Settore Biblioteche si impegna a:

- scegliere un congruo numero di titoli dal catalogo fornito da Coop Alleanza da distribuire equamente alle classi partecipanti;
- ritirare e consegnare i libri agli istituti partecipanti;
- condividere la documentazione e i report di progetto con lo sponsor;
- utilizzare il logo dello sponsor nei materiali promozionali dell'iniziativa.

Art. 4 - Obblighi fiscali

Secondo le disposizioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, le fatture che lo sponsor emetterà per i beni non dovranno essere emesse in regime di split payment rientrando nelle operazioni permutative di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione fino alla chiusura dell'iniziativa relativa al 2024 e si risolverà senza necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso contenuto.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

Il Settore Biblioteche può risolvere anticipatamente, e senza oneri a suo carico, il presente contratto per motivi di pubblico interesse.

In ogni caso il contratto si intende risolto qualora lo Sponsor o il Settore Biblioteche risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto, è competente in via esclusiva, il Foro di Bologna.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Tutte le spese del presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di eventuale registrazione, sono a totale carico dello Sponsor.

9. Oneri contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del richiedente.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dal Settore Biblioteche in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Bologna, data della sottoscrizione digitale

Per il Comune di Bologna
Settore Biblioteche e Welfare Culturale
La Direttrice dott.ssa Veronica Ceruti

Per Coop Alleanza 3.0 s.c.
La Legale Rappresentante
Dott.ssa Alice Podeschi